

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 379

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 luglio 2020

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di rapporto di connessione presunto, la superficie agricola utilizzata (SAU) in cui l'azienda esercita l'attività agrituristica deve consistere in almeno due ettari contigui."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2011, come modificato da questa legge, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora l'azienda con un rapporto di connessione presunto ricada nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei due ettari di SAU di cui al comma 3 può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi."

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 21/2011)

1. Il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011, è sostituito dal seguente: "venticinque piazzole per la sosta negli spazi aperti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), purché la SAU in cui l'azienda esercita l'attività agrituristica consista in almeno tre ettari contigui."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora le aziende ricadano nelle aree montane individuate in base alla normativa europea, il requisito dei tre ettari di SAU di cui al comma 1, lettera b), può essere raggiunto prescindendo dal criterio di contiguità e prendendo in considerazione l'utilizzazione di tutti i terreni nella disponibilità dell'impresa compresi entro i confini del Comune in cui è ubicata o dei Comuni a esso limitrofi."

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui i prodotti provengano in misura prevalente dall'azienda agricola, l'attività di somministrazione di cui al comma 1 può avvenire anche nelle modalità d'asporto o di consegna a domicilio o può essere effettuata mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'attività agrituristica nonché in modalità itinerante su aree pubbliche o private, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).”.

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, è sostituito dal seguente:

“7. Il numero massimo di posti tavola consentito è pari a settanta. Non sono previsti limiti di posti tavola nel caso in cui i prodotti provengano in misura prevalente dall'azienda agricola e un'ulteriore quota pari ad almeno il 35 per cento sia costituita da prodotto tracciato o tracciabile proveniente da aziende agricole singole o associate della Regione. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 21/2011)

1. L'articolo 8 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Organizzazione delle attività ricreative, sportive, divulgative, promozionali e culturali)

1. Rientra nell'attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi, promozionali o culturali volti a far conoscere le specificità del territorio, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3. Le attività possono essere esercitate in modo autonomo, dietro pagamento del relativo corrispettivo, nel rispetto della normativa regionale in materia di professioni turistiche.

2. Non danno luogo al pagamento di alcun corrispettivo autonomo le attività e le strutture sportive o ricreative messe a disposizione degli ospiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 quali piscine a uso natatorio, campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo o pallacanestro.

3. La fruibilità delle piscine di cui al comma 2 è consentita nel rispetto delle vigenti norme che regolano gli aspetti igienico sanitari in merito alla loro costruzione, manutenzione e vigilanza.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2011, dopo le parole: "La Regione" sono inserite le parole: ", direttamente o tramite gli enti di formazione accreditati,".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 21/2011)

1. Nel Capo III del Titolo I, dopo l'articolo 42 della l.r. 21/2011, è inserito il seguente:

"Art. 42 bis (Ospitalità di animali)

1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità di animali, in particolare equidi, o animali da compagnia e affezione. In tale caso, l'alimentazione deve essere di prevalente origine aziendale."

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale individua le tipologie dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2011, come sostituito da questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge medesima.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Questa legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.